

CORTE DEI CONTI



0028863-15/10/2014-SCCLA-Y29PREV-P



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO

SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

RILIEVO

**ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
"FEDERICO II"**

Ripartizione personale contrattualizzato,
trattamento pensionistico ed affari speciali
NAPOLI

OGGETTO: Contratto pervenuto in data 1° ottobre 2014 – prof. Eduardo **FARINARO**
(prot. CDC 27644 del 1° ottobre 2014).

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al provvedimento entro
indicato.

Il Consigliere delegato
Cons. Antonio Feitella

Il Magistrato istruttore
Cons. Fabio Gaetano Galeffi

PROVEDIMENTO: Contratto pervenuto in data 1° ottobre 2014 – prof. Eduardo FARINARO (prot. CDC 27644 del 1° ottobre 2014).

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO. L'atto in oggetto non è stato ammesso al visto e alla registrazione, da parte di questo Ufficio di controllo, per i seguenti motivi.

- 1) L'incarico appare reso in violazione dell'art. 7, comma 6, lettera "b" del d. lgs. 165/2001, ove si prescrive che, *per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, purché sia stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;* sulla base della documentazione prodotta, emerge che il soggetto incaricato è professore ordinario presso la stessa Università conferente, e pertanto l'Amministrazione avrebbe potuto procedere all'affidamento dell'incarico a personale interno.
- 2) La valutazione sulla compatibilità e sull'assenza di situazioni di conflitto di interesse, da compiersi in base a quanto disposto dall'art. 6, commi 9-10, della legge 240/2010, ricoprendo l'interessato la qualifica di professore ordinario presso la stessa Università, viene in considerazione soltanto nella nota di accompagnamento prot. 80902 del 24 settembre 2014 a firma del Rettore; tale valutazione risulta eseguita in modo irrituale, senza l'adozione di apposito atto; la valutazione stessa appare priva di motivazione e in quanto tale resa in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990.
- 3) In relazione al precedente punto 2, non risulta acquisito l'atto di autorizzazione prescritto dall'art. 53, comma 7, del d. lgs. 165/2001, ovi si dispone che *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti"*.
- 4) L'ipotesi di retribuitività dell'incarico a personale dipendente dello stesso Ateneo appare in contrasto con il principio della onnicomprendività del trattamento economico, enunciato dall'art. 24, comma 3, del d. lgs. 165/2001.
- 5) Nel contesto documentale non viene data attestazione o dimostrazione del rispetto delle prescrizioni introdotte dal d. lgs. 39/2013, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- 6) Il conferimento dell'incarico, per la durata prevista di un biennio (durante il quale il dipendente verrà posto in quiescenza per raggiunti limiti di età), appare reso in violazione del divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza, previsto dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Si chiede all'Amministrazione di voler fornire chiarimenti riguardo ai punti che precedono.

Si trattiene l'originale dell'atto con la relativa documentazione, richiamando l'attenzione di codesta Amministrazione in ordine al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 27, primo comma, ultimo periodo, della legge 24 novembre 2000 n. 340, con l'avvertenza che – salva l'ipotesi di formale richiesta di ritiro dell'atto – nel caso di omessa o intempestiva risposta alla presente, si provvederà senza indugio alla devoluzione dell'intera questione alla competente sede collegiale.

